Ospedale di Desio

ASST MONZA

Via Mazzini, 1, 20832 Desio MB

Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Monza

OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO – LOTTO 2

COMMITTENTE

direttore generale:
Dott. Matteo Stocco

direttore sanitario:
Dott. Nicola Vincenzo Orfeo

responsabile S.C. Gestione tecnico patrimoniale:
Arch. Luigi G. Rossi

responsabile unico del procedimento:
Ing. Sabrina Piatti



N

PROGETTISTI:

progetto architettonico:
arch. Andrea Taddia

progetto strutturale:
ing. Matteo Spairani

progetto impianti meccanici ed elettrici:
ing. Roberto Taddia

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato
3				
2	25/05/18	REVISIONE 2 - AGGIORNAMENTO VALIDAZIONE	AA	AT
1	04/05/18	REVISIONE 1 - AGGIORNAMENTO VALIDAZIONE	AA	AT
0	10/04/18	EMISSIONE	AA	AT

capogruppo mandataria:
Progettisti Associati Tecnarc s.r.l.
Milano - Via Lampedusa, 13 - Tel. 02/45490600 Fax 02/45490601

mandanti:
Ing. Matteo Spairani

Ecogis Studio Associato di Geologia

Disegno N.
G-022

Oggetto
PROGETTO ESECUTIVO

Scala:
A4

Data
10/04/18

Descrizione
Capitolato speciale d'appalto

Commessa
2018602

Nome file
E8602-G-022

A termini di legge il progettista si riserva la proprietà di questo disegno con la proibizione di riprodurlo o trasferilo a terzi senza autorizzazione.

INDICE

1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO 3

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO 3
ART. 2. AMMONTARE DELL'APPALTO 4
ART. 3. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 5
ART. 4. CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTI 6
ART. 5. GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI 6

2. DISCIPLINA CONTRATTUALE 7

ART. 6. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 7
ART. 7. DOCUMENTI CHE STIPULANO PARTE DEL CONTRATTO 7
ART. 8. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO 8
ART. 8-BIS PROTOCOLLO PER LA TUTELA DELLA LEGALITÀ NEL SETTORE DEGLI APPALTI PUBBLICI 9
ART. 9. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE 11
ART. 10. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO 12
ART. 11. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE 12

3. TERMINI PER L'ESECUZIONE 13

ART. 12. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI 13
ART. 13. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI 14
ART. 14. SOSPENSIONI E PROROGHE 14
ART. 15. PENALI IN CASO DI RITARDO 15
ART. 16. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA 16
ART. 17. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI D'ESECUZIONE 17
ART. 18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE IRREGOLARITÀ E GRAVE RITARDO 17

4. DISCIPLINA ECONOMICA 20

ART. 19. ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI 20
ART. 20. PAGAMENTI IN ACCONTO 20
ART. 21. PAGAMENTI A SALDO 21
ART. 22. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE D'ACCONTO 21
ART. 23. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO 22
ART. 24. REVISIONE PREZZI 22
ART. 25. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 22

5. DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 23

ART. 26. VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO 23
ART. 27. VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA 23
ART. 28. VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA 23

6. CAUZIONI E GARANZIE 24

ART. 29. CAUZIONE PROVVISORIA 24
ART. 30. GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA 25
ART. 31. RIDUZIONE DELLE GARANZIE 28

7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE 29

ART. 33. VARIAZIONE DEI LAVORI....29
ART. 34. VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI....29
ART. 35. PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI....30

8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA....31

ART. 36. NORME DI SICUREZZA GENERALI....31
ART. 37. SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO....31
ART. 38. PIANI DI SICUREZZA....31
ART. 39. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA....32
ART. 40. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA....32

9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO....34

ART. 41. SUBAPPALTO....34
ART. 42. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO....38
ART. 43. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI....38

10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO....39

ART. 44. CONTROVERSIE....39
ART. 45. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA....39
ART. 46. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI....40

11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE....41

ART. 47. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE....42
ART. 48. TERMINI PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE....42
ART. 49. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI....42

12. NORME FINALI....44

ART. 50. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE....44
ART. 51. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE....48
ART. 52. CUSTODIA DEL CANTIERE....49
ART. 53. CARTELLO DI CANTIERE....49
ART. 54. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE....49

13. TABELLA «A»....51

14. TABELLA «B»....52

1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto

1. E' oggetto del presente documento la definizione delle opere di prevenzione incendi del presidio ospedaliero di Desio – lotto2. Gli interventi sono interni al fabbricato sito in via Mazzini a Desio, sede dell’ Ospedale di Desio, più precisamente nel corpo CC ed esternamente (scale esterne di sicurezza) al corpo B e al corpo D oltre che all’interno della portineria di ingresso.

2. Rimane compito e responsabilità dell'Appaltatore la definizione specifica di dettaglio, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute negli elaborati di progetto.

3. L'Appaltatore è pertanto tenuto a verificare, coordinare ed eventualmente adeguare le relative progettazioni costruttive sulla base della seguente relazione tecnica. L'Appaltatore dovrà fornire quanto necessario, anche se non espressamente descritto, per realizzare le opere complete e perfettamente funzionanti.

4. Gli interventi previsti dal progetto sono da realizzarsi in **dieci fasi** così previste:

PRIMA FASE
- Scala B e linea vita corpo B

SECONDA FASE
- Scala D

TERZA FASE
- Corpo CC piani 9-8

QUARTA FASE
- Corpo CC piani 7-6

QUINTA FASE
- Corpo CC piani 5-4

SESTA FASE
- Corpo CC piani 3-2

SETTIMA FASE
- Corpo CC piani 1-0

OTTAVA FASE
- Corpo CC piani S1-S2

NONA FASE

- Control Room

DECIMA FASE

- Impianti elevatori.

5. Le opere andranno eseguite in più fasi: ciò dovrà avvenire garantendo la massima sicurezza e la salubrità dei luoghi interni al Presidio Ospedaliero e dovrà essere concordata con la S.A. la realizzazione di opere in orario di chiusura del P.O. o festivi per i locali dove sono presenti attività sanitarie sensibili, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno.

6. L'appaltatore deve tenere in debito conto il fatto di dover operare in una struttura sanitaria in funzione e pertanto dovrà garantire l'impegno a minimizzare l'impatto del cantiere al fine di mantenere la continuità e la regolarità dell'attività sanitaria. In particolare, con riferimento alle opere del Corpo CC a alle opere per la realizzazione degli sbarchi al piano delle scale dei Corpi B e D l'appaltatore dovrà concordare con la Direzione Medica di Presidio tramite la Direzione Lavori, sia la programmazione degli interventi sia gli allestimenti di eventuali percorsi provvisori alternativi per gli utenti e il personale sanitario al fine garantire l'accessibilità e fruibilità della struttura sanitaria, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno.

7. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste negli elaborati del progetto esecutivo, dei quali l'appaltatore dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza.

8. L'esecuzione dei lavori va sempre e comunque effettuata secondo le normative vigenti e la buona regola dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi ed è totalmente responsabile ancorché non segnali al Direttore dei Lavori difetti o mancanze sugli elaborati di progetto (relativamente a normative).

9. L'energia elettrica e la fornitura d'acqua necessarie al cantiere sono reperibili presso il P.O. di Desio.

Art. 2. Ammontare dell'appalto

1. L'importo dei lavori posti a base di gara è definito come segue:

	Importi in Euro	Colonna a	Colonna b	Colonna c	
		Importo Totale	Oneri non soggetti a ribasso	TOTALE soggetto a ribasso	Aliquota %
1	**A corpo**				
	Opere Edili e Opere Strutturali	1.233.542,23		1.233.542,23	57,24%
	Impianti elettrici	450.863,11		450.863,11	20,92%

	Impianti Elevatori	415.594,66		415.594,66	19,28%
	Oneri sicurezza	55.000,00	55.000,00		2,62%
	IMPORTO TOTALE	**2.155.000,00**	**55.000,00**	**2.100.000,00**	**100,000%**

1. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

2. Nei prezzi a corpo sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato Speciale e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi e oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nell'esecuzione delle singole categorie di lavoro e nel complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati.

3. Per norma generale ed invariabile resta stabilito che nei prezzi si intendono compresi e compensati:
- ogni opera principale e provvisionale di qualunque tipo;
- ogni fornitura;
- ogni consumo;
- i noli di macchinari e i ponteggi (esterni ed interni);
- gli oneri di carico, trasporto e oneri di discarica;
- gli oneri provvisionali per l'esecuzione in fasi,
- gli oneri dovuti al fermo lavori per l'inizio delle varie fasi,
- l'intera mano d'opera ed ogni trasporto necessari all'esecuzione in opera nel modo prescritto dalle migliori regole d'arte e ciò anche quando non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli di elenco prezzi o nel presente Capitolato.

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato **"a corpo".**

2. L'importo contrattuale del lavoro a corpo sarà determinato dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara sull'importo delle opere a corpo, ferme restando le condizioni previste dal presente capitolato speciale.

3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si applica ai prezzi unitari a corpo e prezzi unitari in elenco, che risulteranno fissi e invariabili per unità di misura e per tipologia di prestazione e rimangono tali anche per la contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera.

4. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi.

Art. 4. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappalti

1. Ai sensi dell'articolo 61 d.P.R. n. 207 del 2010 d.lgs.n°50 del 2016, e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente **«OG1» classe III bis**.

2. Le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono riportate nel seguito. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell'appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale.

 I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:

	declaratoria:	*categoria*	*importo*	*classifica*	*% sul totale*
1)	Impianti Elettrici	OS30	450.863,11	II	21,47%
2)	Impianti Elevatori	OS04	415.594,66	II	19,29%

Art. 5. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

2. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all' articoli 184 del D.P.R. n. 207/2010 e all'articolo 33 del presente capitolato speciale, sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, va fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7. Documenti che stipulano parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il presente capitolato speciale d'appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
b) tutti gli elaborati grafici del progetto, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle opere edili e degli impianti e le relative relazioni di calcolo;
c) elenco prezzi unitari opere a corpo;
d) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
e) Il D.Lgs n°50 del 18/04/2016 DPR 207/2010 per la parte ancora in vigore;
f) il piano operativo di sicurezza
g) il crono programma dei lavori;
h) Il capitolato generale D.M. 145/2000 e s.m., per la parte ancora in vigore;
i) le polizze di garanzia

2. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- il computo metrico estimativo per le opere a corpo;
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali.

3. L’ordine di elenco dei documenti contrattuali costituisce priorità in caso di discordanza fra gli stessi:

l’elenco prezzi delle opere a corpo;
gli elaborati grafici;
il disciplinare tecnico.
Computo Metrico

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede d’offerta e d’ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.

3. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e della documentazione allegata, l’appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo, in particolare di quello delle strutture e dei relativi calcoli giustificativi, e della sua integrale attuabilità;
- di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;
- di aver formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari,, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolare indennità;

4. Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive devono essere preventivamente sottoposti all’approvazione del Direttore Lavori; ove trattasi di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d’appalto, dopo l’approvazione del Direttore Lavori, l’Appaltatore dovrà provvedere al deposito, se in zona sismica. Tali progetti vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.

Art. 8-bis Protocollo per la tutela della legalità nel settore degli appalti pubblici

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data 26/06/2013 e consultabile sui siti istituzionali dei soggetti sottoscrittori e di accettarne incondizionatamente i contenuti e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli elenchi delle imprese coinvolte, in maniera diretta o indiretta, nel piano di affidamento / realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatrici o subcontraenti di lavori nonché delle forniture e servizi ritenuti "sensibili" di cui all'allegato 1, lettera "A", del Protocollo di legalità di cui alla precedente clausola n. 1.

Tale comunicazione deve essere redatta in forma scritta e consegnata alla Stazione Appaltante con assoluta tempestività, e, ove ciò non sia possibile per situazioni non prevedibili, entro e non oltre 5 giorni dall'impiego dell'impresa omessa dal predetto elenco.

La mancata osservanza della presente clausola è considerata causa ostativa alla stipulazione, approvazione o autorizzazione dei contratti o subcontratti e, per i contratti già sottoscritti, qualora riguardi attività di importo superiore a 1.000 euro o in caso di ripetuta inosservanza dell'adempimento, costituisce clausola risolutiva espressa.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personali o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). L'inosservanza della presente disposizione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola n. 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa è a conoscenza ed accetta le seguenti clausole risolutive espresse:

- il presente contratto è risolto di diritto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura alla Stazione Appaltante le cause interdittive di cui all'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e

s.m. nonché in tutti i casi in cui, a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate di cui alla clausola n. 2;

- le autorizzazioni ai contratti di subappalto o ai subcontratti si intendono revocate ipso iure qualora emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate di cui alla clausola n. 2.

La sottoscritta impresa aggiudicataria si impegna, pertanto, ad inserire in tutti i contratti di subappalto e subcontratti la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione ipso iure del contratto qualora emergano informative interdittive a carico del subappaltatore / subcontraente.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa è a conoscenza ed accetta la seguente clausola risolutiva espressa:

- il presente contratto è risolto di diritto in caso di grave e reiterato inadempimento alle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- le autorizzazioni ai contratti di subappalto o ai subcontratti si intendono revocate ipso iure qualora si verifichi la sussistenza di una delle fattispecie di cui al punto precedente;
- il presente contratto è risolto di diritto in caso di grave e reiterato inadempimento di quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 136/2010 rubricato "Identificazione degli addetti nei cantieri".

La sottoscritta impresa aggiudicataria si impegna, inoltre, ad inserire in tutti i contratti di subappalto e subcontratti la clausola risolutiva espressa di cui al precedente capoverso.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa è a conoscenza ed accetta la seguente clausola risolutiva espressa: "al verificarsi dei casi previsti dall'art. 109, del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 il presente contratto è risolto di diritto".

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa non potrà vantare alcuna pretesa, né a titolo di risarcimento precontrattuale né di esecuzione in forma specifica né di qualsiasi altro genere nei confronti della Stazione Appaltante qualora, a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto in esecuzione dell'art. 4 ("Informazione antimafia") del Protocollo di legalità di cui alla precedente clausola n. 1, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate di cui alla clausola n. 2, e sia quindi vietata la stipulazione, approvazione o autorizzazione dei contratti di subappalto o subcontratti, ai sensi dello stesso articolo 4 del Protocollo di legalità.

Clausola n. 9

L'impresa aggiudicataria si obbliga a nominare un referente di cantiere, che dovrà tenere costantemente aggiornato e disponibile il "Rapporto di cantiere" di cui all'Allegato 1, lettera B, del

protocollo di legalità di cui alla precedente clausola n. 1 contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti in cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia che potranno espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.lgs.vo 6 settembre 2011, n. 159 e .s.m.

Art. 9. Fallimento dell'appaltatore

Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6. settembre 2011,n. 159,- ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

2, L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono:

a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;
b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.
4.L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAG.

5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:
a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;

b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che PANAG individua con apposite linee guida.

6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n, 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Art. 10. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

3. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

4. Ogni variazione di domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi d'impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità d'esecuzione d'ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale d'appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12. Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono in ogni caso dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione perché l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmette alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denuncie dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) il DURC, in originale, i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell'articolo 53, comma 2;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3 del Decreto n. 81 del 2008.
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008;

5. Entro gli stessi termini di cui al comma 4, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:

g) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;
h) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
i) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento;

j) il piano operativo di sicurezza.

Art. 13. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e precisamente:

- **730 giorni pari a 24 mesi** costituito da n° **10 fasi** e opere comuni come da cronoprogramma allegato: **i tempi sono legati ad ogni singola fase e pertanto non sono da considerarsi consegne parziali.** Nel tempo di esecuzione sono stati considerati i collaudi finali per ogni singola fase.

2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento di attività della Stazione appaltante necessarie all'utilizzazione, prima della fine di tutti i lavori e previo certificato di collaudo provvisorio, delle opere relative alle singole fasi.

Art. 14. Sospensioni e proroghe

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi,

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano; per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la

sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione, l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture.

8. Le sospensioni e le proroghe, devono essere annotate nel giornale dei lavori.

Art. 15. Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere delle singole fasi, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori è applicata una penale pari allo **uno per mille dell’importo contrattuale**.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

k) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 12, comma 3;
l) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
m) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
n) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 16.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale d'importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 18 del presente capitolato speciale d'appalto, in materia di risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento d'eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 16. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Entro 10 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, tenendo conto che il primo mese deve essere a disposizione per l'approvvigionamento dei materiali e mentre i lavori dovranno essere svolti in maggior parte nel secondo mese; l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori s'intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini d'ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

 a) per garantire la continuità dell' attività sanitaria ;
 b) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 c) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
 d) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree in ogni caso interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 e) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

f) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 20 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono in ogni caso eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 17. Inderogabilità dei termini d'esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
o) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell' allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
p) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio ad inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione;
q) l'esecuzione d'accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
r) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
s) la non tempestiva segnalazione dell'eseguibilità del collaudo statico di strutture metalliche e opere in c.a.;
t) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore in ogni caso previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
u) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
v) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 18. Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2 del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una

delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016, per quanto riguarda i settimi ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3, del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, óvvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo• e 'terzo periodo del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016;.

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice,

Le Stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni-mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016,

3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, e inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui

al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede-di liquidazione finale, dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma I del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016.

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante, l'appaltatore, deve provvedere, al ripiegamento dei, cantieri già allestiti p allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore, i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternati va all'esecuzione, di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

4. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parti di essi.

Art. 20. Pagamenti in acconto

1. I pagamenti avvengono per stati d'avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che si raggiunge la somma di **€ 150.000,00** al netto delle ritenute di garanzia per i lavori eseguiti , contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo quanto stabilito agli articoli 26, 27 e 28,.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale e nessun pagamento potrà essere effettuato in assenza del DURC aggiornato.

3. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro i successivi 15 giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……» con l'indicazione della data.

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi **60 (sessanta) giorni,** mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Gli stati di avanzamento successivi non potranno venir liquidati in assenza della presentazione di fatture quietanzate degli eventuali sub appaltatori che abbiano lavorato nel cantiere nei periodi precedenti

Art. 21. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale d'ultimazione, è accertata e predisposta la liquidazione dell'ultima rata d'acconto qualunque sia l'ammontare della somma.

2. Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 20, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 60 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria non costituisce presunzione d'accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a due anni dalla data d'ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto e deve essere conforme allo schema tipo 1.4 del D.M. 12/03/2004, n. 123.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 22. Ritardi nel pagamento delle rate d'acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 20 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo;.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 60 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora.

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai

sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora,

Art. 23. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 21, comma 3, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 24. Revisione prezzi

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 25. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

5. DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 26. Valutazione dei lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata al presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

4. L'elenco dei prezzi unitari e in computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Art. 27. Valutazione dei lavori a misura

1. Non applicabile al presente appalto.

Art. 28. Valutazione dei lavori in economia

1. Non applicabile al presente appalto.

6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 29. Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 93 comma 1 del DLgs. n. 50/2016, è richiesta una cauzione provvisoria pari al **2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito**, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo d'impresa, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio1998, n 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI IS09000.Neicontrattirelativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in

possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione, ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE)n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-loun'impronta climatica *(carbon footprint)* di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del *rating di legalità* o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social *accountability* 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN 1SO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia, ° UNI,„CEI 11352. Riguardante la certificazione di, operatività in, qualità di ESC

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016,qualora l'offerente risultasse affidatario,

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento,

Art. 30. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale

inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione (male, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016, per la garanzia provvisoria;

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo. garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori .nel caso di risoluzione del contratto. disposta in danno dell'esecutore e hanno- il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni .appaltanti possono ,incamerare la garanzia per provvedere al .pagamento di quanto. Dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante

La garanzia di cui al comma I è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere- con un minimo di. _500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro,. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione9 rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Per i lavori di importo superiore• al doppio della soglia di cui all'articolo 35, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese".

E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 31. Riduzione delle garanzie

1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 93 del D.Lgs n° 50 comma 7del 18/04/2016 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000,.

2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 30 del presente capitolato speciale d’appalto, è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1.

3. In caso d’associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dall’impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico - organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell’impresa singola.

7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 33. Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articolo 106 del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 .

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 (cinque) per cento delle categorie omogenee di lavori dell'appalto, come individuate nella tabella «B» allegata al capitolato speciale, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 15 per cento dell'importo originario del contratto.

Art. 34. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi d'errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla qual è invitato l'appaltatore originario.

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario

3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato

rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 35. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3 del presente capitolato speciale d’appalto.

2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del presente capitolato speciale d’appalto, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 36. Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene

2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale d'Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 37. Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 38. Piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o d'integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

w) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

x) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte s'intendono accolte.

5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta d'altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte s'intendono rigettate.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni d'alcun genere del corrispettivo.

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 39. Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e in ogni caso prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 38 e ai sensi di legge.

Art. 40. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela secondo il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti d'attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel

cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso d'associazione temporanea o di consorzio d'imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto d'appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, in ogni caso accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 41. Subappalto

Rif. Art 105 del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nel comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché :

a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016.

5 Per le opere di cui all’art. 89," comma 11 del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016;'è fermo restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

6 E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione: In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo. Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria l'indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016.

7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

8. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13,lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

9. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 4-6 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016.

11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016.

13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o ,piccola impresa;,
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore ai venti per cento, nel rispetto degli *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel contratto, di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle Prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva._ applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente,

15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di

controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata,

21. E' fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento di retto dei subappaltatori.

22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera d) del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016, all'appaltatore scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto, i subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

Art. 42. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni d'ammissibilità e del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto - legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino ad un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 43. Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 44. Controversie

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinato dall'articolo 205 del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016.

2. La definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Monza ed è esclusa la competenza arbitrale.

3. La procedura di cui ai commi precedenti è esperibile anche qualora le variazioni all'importo contrattuale siano inferiori al 10 per cento nonché per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al comma 1 sono dimezzati.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può in ogni caso rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 45. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

y) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro di categoria per gli operai dipendenti e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

z) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

aa) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

bb) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso d'inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso

d’esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni all’Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 46. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità d’ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

cc) frode nell'esecuzione dei lavori;
dd) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi d’esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
ee) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
ff) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
gg) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
hh) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
ii) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
jj) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
kk) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 38 e 39 del presente capitolato speciale d’appalto, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3. Nei casi di rescissione del contratto o d’esecuzione d’ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso d'esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di rescissione del contratto e d'esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza d'ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

ll) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o in ogni caso approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

mm) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

- l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto d'aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
- l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara d'appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, d'ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi d'errori o d'omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione,si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 47. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato d'ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato d'ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

2. In sede d'accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e in ogni caso all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale d'ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Art. 48. Termini per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il collaudo statico delle nuove strutture è premessa all'emissione del certificato di regolare esecuzione. Pertanto si fa obbligo all'impresa appaltatrice di richiedere tempestivamente con RRR alla stazione appaltante l'esecuzione di detto collaudo statico.
2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dalla DL entro il termine perentorio di **tre mesi** dall'ultimazione dei lavori e dalla collaudazione statica ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato s'intende tacitamente approvato anche se l'atto formale d'approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 49. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori di ogni fase.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che è comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, alla presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

12. NORME FINALI

Art. 50. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre agli oneri di cui al Dlgs 18 aprile 2016 n,50 e al presente capitolato speciale prestazionale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

nn) nomina prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'Albo professionale. L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori apposita dichiarazione del Direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico;

oo) gli oneri per il controllo di qualità e le relative certificazioni richieste dal D. L.vo 242/96;

pp) gli oneri di qualsiasi natura derivanti dal ritrovamento di sostanze inquinanti nel terreno comprese le analisi di campionamento e lo smaltimento;

qq) gli oneri di qualsiasi natura derivanti da eventuali difficoltà di accesso ai cantieri e di trasporto dei materiali e delle forniture;

rr) gli oneri derivanti da eventuali varianti ed integrazioni di opere che, per qualsiasi causa, siano conseguenti a vizi e carenze progettuali di qualsiasi tipo, per cause non prevedibili in sede di progettazione, dovendosi intendere che l’appaltatore assume interamente su di sé, esentandone l’Amministrazione, tutte le responsabilità progettuali ed impegnandosi non solo a rivedere e completare il progetto secondo le esigenze imposte dalle buone regole dell’arte, ma anche ad eseguire le opere oggetto delle predette integrazioni e revisioni progettuali senza aver diritto ad alcun compenso aggiuntivo;

ss) gli oneri di progettazione derivanti da eventuali varianti ed integrazioni di opere che, per qualsiasi causa, si rendessero necessarie per la realizzazione dell’opera a perfetta regola d’arte e pienamente funzionante;

tt) gli oneri derivanti dall’adeguamento delle soluzioni tecniche adottate nel progetto alle norme previste dalla L. n. 13/89 ed alle prescrizioni emanate con D.M.L.PP n. 236/89, nonché del DPR 503/96, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche;

uu) gli oneri derivanti dall’osservanza di tutte le norme tecniche pertinenti gli impianti, i materiali, la messa in opera previsti dalle vigenti norme e disposizioni dei competenti organismi (quali ad es. ISPELS, VV.FF. UU.SS.LL., CTI, CEI, UNI ecc.).

vv) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione d’aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

ww) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all’entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei

veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

xx) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, d’ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative in ogni caso connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;

yy) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che saranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

zz) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;

aaa) la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione Lavori, a scopo di sicurezza;

bbb) la fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori;

ccc) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l’invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti Autorità, la Stazione appaltante procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l'adempimento di detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi;

ddd) l'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 68/99 sulle “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successivi decreti di attuazione;

eee) la comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera;

fff) l'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre imprese; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione appaltante;

ggg) il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale;.

hhh) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuità del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

iii) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti d’impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, in ogni caso all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per il quale competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

jjj) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi

di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero per mezzo d'altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

kkk) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e d'accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

lll) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori d'acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

mmm) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

nnn) la fornitura e manutenzione dei cartelli d'avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

ooo) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti d'armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie;

ppp) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

qqq) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità d'eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che è compreso nell'offerta di appalto;

rrr) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

sss) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso d'infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

ttt) la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;

uuu) l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute

nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica;

vvv) la responsabilità in caso di infortuni, che ricadrà sulla Direzione Lavori e sull'Appaltatore, con esenzione della Stazione appaltante e del suo personale preposto alla direzione e sorveglianza;

www) accesso e/o l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale, sottoscritto dal collaudatore, circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse;

xxx) lo sgombero del cantiere entro quindici giorni dal verbale di ultimazione da tutti i materiali i mezzi d'opera e gli impianti di proprietà dell'appaltatore;

yyy) la trasmissione, a propria cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto, i quali vanno trasmessi alla stazione appaltante almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari.

zzz) la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari ed a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione delle concessioni, autorizzazioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati la cui richiesta rientri nella competenza della stazione appaltante;

aaaa) l'Appaltatore è tenuto a consegnare entro 45 giorni dal verbale di fine lavori alla Stazione appaltante, tramite la Direzione Lavori:

- tutta la documentazione tecnica, disegni di progetto come costruito "as-built" (cementi armati, particolari di montaggio impianti, progetto architettonico ecc.) aggiornati secondo il reale modo di esecuzione, al fine di consentire a qualunque tecnico una conoscenza dell'opera e un facile accesso agli impianti, forniti su supporto magnetico con programma AUTOCAD.
- Relazione tecnica particolareggiata, disegni esecutivi, particolari costruttivi e d'installazione, schemi logici di funzionamento, dati tecnici di funzionamento e taratura, schede tecniche, copia delle norme UNI-CEI-DIN ecc., depliant illustrativi schede di manutenzione, cronogramma di manutenzione, istruzioni per la conduzione e per la manutenzione preventiva, norme per la gestione dei carichi e norme d'uso di centri elettronici di calcolo, elenco dei pezzi di ricambio d'uso più comune, dovranno costituire una monografia completa ed esauriente di quanto costruito e fornito e sarà completa di una serie fotografica dell'opera come precedentemente indicato al capitolo oneri. Tale monografia sarà redatta in tre copie, in formato A4, con copertina rigida di colore scelto dalla Stazione appaltante recante sulla costa la scritta riportante la ragione sociale ed indirizzo della Stazione appaltante impaginata in modo che ogni documento o disegno possa essere facilmente consultato senza dover asportare lo stesso dal dossier.

bbbb) Esecuzione dei lavori in orario notturno o festivo.

Non sarà accertata la consegna delle opere se prima l'Appaltatore non avrà ottemperato a quanto sopra.

Art. 51. Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

cccc) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:

dddd) tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori;

- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori;
- le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice;
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

eeee) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che sono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;

1. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità d'esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e in ogni caso a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

2. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

3. L'appaltatore si impegna al rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (da ultimo Legge 13/08/2010 n. 136, modificata con D.L. 12/11/2010 n. 187). In particolare, si obbliga, a pena di nullità assoluta del presente contratto, a utilizzare il conto corrente dedicato indicato al punto precedente per tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura in oggetto che dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il contratto di risolverà di diritto ex art. 1456 c.c. nei casi in cui la Società stessa effettui transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. .

4. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori, oltre agli elaborati grafici e tecnici "as built" come riportato all'art.50.aaaa, le opportune certificazioni di corretta posa, CERT. REI, Modelli Dich. Prod. e Dich. Imp., Dichiarazioni di conformità degli impianti di cui al DM 37/08 (secondo la Lettera Circolare 1681 del 11/2/2014) con un'adeguata documentazione fotografica e riferimenti a schede tecniche e D.o.P. di tutti i sistemi e prodotti installati e/o realizzati e in particolare nel fascicolo tecnico a corredo della Dichiarazione di prodotto dovranno essere allegati:

- per i prodotti omologati (ad oggi per la resistenza al fuoco vi rientrano solo le porte resistenti al fuoco) la dichiarazione di conformità e la dichiarazione di corretta posa.
- per i prodotti marcati CE con DPC copia dell'etichettatura e la dichiarazione di corretta posa.
- per i prodotti classificati per la reazione al fuoco sprovvisti di omologazione e marcatura CE copia del certificato di prova ai sensi dell'art.10 del DM 26/6/1984 e dichiarazione di corretta posa in opera
- per prodotti classificati per la resistenza al fuoco o che contribuiscono alla resistenza al fuoco sprovvisti di omologazione e marcatura CE è necessario il rapporto di prova e/o rapporto di classificazione secondo DMI 16/2/2007, e dichiarazione di corretta posa
- per i prodotti marcati CE con RPC dichiarazione di prestazione (D.o.P) ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n.305/2011, e dichiarazione di corretta posa.

5. L'appaltatore deve produrre la modulistica PIN ai sensi della normativa vigente.

Art. 52. Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 53. Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, nella posizione che sarà indicata dalla Direzione lavori riportante i dati obbligatori previsti dall'art. 9 del D.P.R. 447/91, mentre per le dimensioni valgono quelle fissate dalla Circolare Ministero 1729/UL cioè non inferiori a 1m di larghezza per 2 m di altezza oltre che mantenere la manutenzione o sostituire in caso di degrado fino all'ultimazione dei lavori.

2. In caso di contestazione da parte degli organi di Polizia, ogni relativo addebito alla Stazione appaltante ricadrà sull'Appaltatore in sede di contabilità dalla Direzione lavori, un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 d'altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e in ogni caso in conformità a quanto indicato dal Direttore dei Lavori.

Art. 54. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

1. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data d'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

2. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.

3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto s'intendono I.V.A. esclusa.

13. TABELLA «A»	CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI

	Lavori di	*Categoria*		Euro		Incidenza % manodopera
1	Opere edili Opere strutturali compresi oneri per la sicurezza	- PREVALENTE	OG1	1.265.849,29		40%
Ai sensi dell'articolo 105, del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016, i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.						
2	Impianti Elettrici	Subappaltabile e scorporabile	OS 30	462.671,43		50%
3	Impianti elettromeccanici trasportatori	Subappaltabile e scorporabile	OS 04	426.479,28		35%
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI				**€ 2.155.000,00**		**41,15%**

14. TABELLA «B»	PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE – CATEGORIE CONTABILI Ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera – articolo 5

Designazione delle categorie omogenee dei lavori	IN EURO	IN %
OPERE EDILI E STRUTTURALI		**57,24%**
SCALA B		
PS		
PARETI DIVISORIE - INTONACI - RASATURE	59,38	
MASSETTI - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI - OPERE IN CLS	5.368,43	
PROTEZIONI ANTINCENDIO - PORTE FINESTRE CHIUSURE VARCHI - PANNELLATURE REI- ECC	1.138,43	
SERRAMENTI INTERNI E ESTERNI TIPO NORMALI	81,38	
PREPARAZIONI E PITTURAZIONI	125,37	
IMPERMEABILIZZAZIONI E ISOLAMENTI TERMICI ACUSTICI	134,76	
Totale PS Euro		
	7.018,07	
PT		
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	94,68	
PARETI DIVISORIE - INTONACI - RASATURE	59,38	
MASSETTI - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI - OPERE IN CLS	1.425,60	
PROTEZIONI ANTINCENDIO - PORTE FINESTRE CHIUSURE VARCHI - PANNELLATURE REI- ECC	1.138,43	
SERRAMENTI INTERNI E ESTERNI TIPO NORMALI	81,38	
PREPARAZIONI E PITTURAZIONI	183,61	
IMPERMEABILIZZAZIONI E ISOLAMENTI TERMICI ACUSTICI	197,36	
Totale PT Euro		
	3.180,44	
P1		
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	148,60	
PARETI DIVISORIE - INTONACI - RASATURE	59,38	
MASSETTI - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI - OPERE IN CLS	1.425,60	
PROTEZIONI ANTINCENDIO - PORTE FINESTRE CHIUSURE VARCHI - PANNELLATURE REI- ECC	1.138,43	
SERRAMENTI INTERNI E ESTERNI TIPO NORMALI	81,38	
OPERE DA LATTONIERE	1.719,63	
PREPARAZIONI E PITTURAZIONI	183,61	
IMPERMEABILIZZAZIONI E ISOLAMENTI TERMICI ACUSTICI	197,36	
Totale P1 Euro		
	4.953,99	
P2		
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	110,32	
PARETI DIVISORIE - INTONACI - RASATURE	118,75	
MASSETTI - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI - OPERE IN CLS	1.820,59	
PROTEZIONI ANTINCENDIO - PORTE FINESTRE CHIUSURE VARCHI - PANNELLATURE REI- ECC	2.276,86	
SERRAMENTI INTERNI E ESTERNI TIPO NORMALI	162,76	
PREPARAZIONI E PITTURAZIONI	183,61	
IMPERMEABILIZZAZIONI E ISOLAMENTI TERMICI ACUSTICI	197,36	
Totale P2 Euro		
	4.870,25	
P3		
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	110,32	

PARETI DIVISORIE - INTONACI - RASATURE	59,38	
MASSETTI - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI - OPERE IN CLS	1.425,60	
PROTEZIONI ANTINCENDIO - PORTE FINESTRE CHIUSURE VARCHI - PANNELLATURE REI- ECC	1.138,43	
SERRAMENTI INTERNI E ESTERNI TIPO NORMALI	81,38	
PREPARAZIONI E PITTURAZIONI	183,61	
IMPERMEABILIZZAZIONI E ISOLAMENTI TERMICI ACUSTICI	197,36	
Totale P3 Euro		
	3.196,08	
P4		
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	110,32	
PARETI DIVISORIE - INTONACI - RASATURE	59,38	
MASSETTI - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI - OPERE IN CLS	1.425,60	
PROTEZIONI ANTINCENDIO - PORTE FINESTRE CHIUSURE VARCHI - PANNELLATURE REI- ECC	1.138,43	
SERRAMENTI INTERNI E ESTERNI TIPO NORMALI	81,38	
PREPARAZIONI E PITTURAZIONI	183,61	
IMPERMEABILIZZAZIONI E ISOLAMENTI TERMICI ACUSTICI	197,36	
Totale P4 Euro		
	3.196,08	
P5		
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	110,32	
PARETI DIVISORIE - INTONACI - RASATURE	59,38	
MASSETTI - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI - OPERE IN CLS	1.425,60	
PROTEZIONI ANTINCENDIO - PORTE FINESTRE CHIUSURE VARCHI - PANNELLATURE REI- ECC	1.138,43	
SERRAMENTI INTERNI E ESTERNI TIPO NORMALI	81,38	
PREPARAZIONI E PITTURAZIONI	183,61	
IMPERMEABILIZZAZIONI E ISOLAMENTI TERMICI ACUSTICI	197,36	
Totale P5 Euro		
	3.196,08	
P6		
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	110,32	
PARETI DIVISORIE - INTONACI - RASATURE	59,38	
MASSETTI - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI - OPERE IN CLS	1.425,60	
PROTEZIONI ANTINCENDIO - PORTE FINESTRE CHIUSURE VARCHI - PANNELLATURE REI- ECC	1.138,43	
SERRAMENTI INTERNI E ESTERNI TIPO NORMALI	81,38	
PREPARAZIONI E PITTURAZIONI	183,61	
IMPERMEABILIZZAZIONI E ISOLAMENTI TERMICI ACUSTICI	197,36	
Totale P6 Euro		
	3.196,08	
P7		
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	229,81	
PARETI DIVISORIE - INTONACI - RASATURE	59,38	
MASSETTI - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI - OPERE IN CLS	1.092,09	
PROTEZIONI ANTINCENDIO - PORTE FINESTRE CHIUSURE VARCHI - PANNELLATURE REI- ECC	1.138,43	
SERRAMENTI INTERNI E ESTERNI TIPO NORMALI	81,38	
PREPARAZIONI E PITTURAZIONI	114,53	
IMPERMEABILIZZAZIONI E ISOLAMENTI TERMICI ACUSTICI	159,45	
Totale P7 Euro		
	2.875,07	

SISTEMAZIONI ESTERNE		
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	410,54	
MASSETTI - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI - OPERE IN CLS	617,95	
OPERE DA LATTONIERE	702,75	
SOTTOSERVIZI	3.812,69	
IMPERMEABILIZZAZIONI E ISOLAMENTI TERMICI ACUSTICI	81,56	
Totale SISTEMAZIONI ESTERNE Euro		
	5.625,49	
SISTEMAZIONI INTERNE		
MASSETTI - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI - OPERE IN CLS	3.936,69	
Totale SISTEMAZIONI INTERNE Euro		
	3.936,69	
SISTEMAZIONI DI FACCIATA (interna/esterna)		
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	1.050,98	
PARETI DIVISORIE - INTONACI - RASATURE	10.079,24	
MASSETTI - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI - OPERE IN CLS	2.177,06	
OPERE DA LATTONIERE	769,26	
PREPARAZIONI E PITTURAZIONI	20.972,72	
Totale SISTEMAZIONI DI FACCIATA (interna/esterna) Euro		
	35.049,26	
Totale EDILE Euro		
	80.293,58	
STRUTTURE		
Scavi e reinterri	1.723,23	
Opere in CA - Giunti e coprigiunti	130.657,25	
Carpenteria metallica	160.152,87	
Opere in CA - Giunti e coprigiunti	13.949,31	
Totale STRUTTURE Euro	292.533,35	
Totale SCALA B		
	372.826,93	
SCALA D		
PS		
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	97,76	
PARETI DIVISORIE - INTONACI - RASATURE	59,38	
MASSETTI - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI - OPERE IN CLS	9.343,57	
PROTEZIONI ANTINCENDIO - PORTE FINESTRE CHIUSURE VARCHI - PANNELLATURE REI- ECC	1.138,43	
SERRAMENTI INTERNI E ESTERNI TIPO NORMALI	81,38	
PREPARAZIONI E PITTURAZIONI	143,52	
IMPERMEABILIZZAZIONI E ISOLAMENTI TERMICI ACUSTICI	154,26	
Totale PS Euro		
	11.018,30	
PT		
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	128,05	
PARETI DIVISORIE - INTONACI - RASATURE	59,38	
MASSETTI - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI - OPERE IN CLS	2.064,71	
PROTEZIONI ANTINCENDIO - PORTE FINESTRE CHIUSURE VARCHI - PANNELLATURE REI- ECC	1.138,43	

SERRAMENTI INTERNI E ESTERNI TIPO NORMALI	81,38	
PREPARAZIONI E PITTURAZIONI	297,48	
IMPERMEABILIZZAZIONI E ISOLAMENTI TERMICI ACUSTICI	319,75	
Totale PT Euro		
	4.089,18	
P1		
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	128,05	
PARETI DIVISORIE - INTONACI - RASATURE	59,38	
MASSETTI - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI - OPERE IN CLS	1.417,75	
PROTEZIONI ANTINCENDIO - PORTE FINESTRE CHIUSURE VARCHI - PANNELLATURE REI- ECC	3.270,38	
SERRAMENTI INTERNI E ESTERNI TIPO NORMALI	213,40	
PREPARAZIONI E PITTURAZIONI	182,22	
IMPERMEABILIZZAZIONI E ISOLAMENTI TERMICI ACUSTICI	195,86	
Totale P1 Euro		
	5.467,04	
SISTEMAZIONI ESTERNE		
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	607,23	
MASSETTI - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI - OPERE IN CLS	1.237,34	
OPERE DA LATTONIERE	644,46	
OPERE DA FABBRO	5.299,95	
SOTTOSERVIZI	3.591,71	
IMPERMEABILIZZAZIONI E ISOLAMENTI TERMICI ACUSTICI	413,95	
Totale SISTEMAZIONI ESTERNE Euro		
	11.794,64	
SISTEMAZIONI INTERNE		
MASSETTI - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI - OPERE IN CLS	1.312,23	
Totale SISTEMAZIONI INTERNE Euro		
	1.312,23	
SISTEMAZIONI DI FACCIATA (interna/esterna)		
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	183,52	
PARETI DIVISORIE - INTONACI - RASATURE	3.073,75	
MASSETTI - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI - OPERE IN CLS	1.882,39	
OPERE DA LATTONIERE	587,80	
PREPARAZIONI E PITTURAZIONI	3.101,28	
Totale SISTEMAZIONI DI FACCIATA (interna/esterna) Euro		
	8.828,74	
Totale EDILE Euro		
	42.510,13	
STRUTTURE		
Scavi e reinterri	4.495,85	
Opere in CA - Giunti e coprigiunti	26.856,59	
Carpenteria metallica	45.682,27	
Totale STRUTTURE Euro		
	77.034,71	
Totale SCALA D		
	119.544,84	
CORPO CC		

PI		
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	67,23	
PARETI DIVISORIE - INTONACI - RASATURE	820,30	
PROTEZIONI ANTINCENDIO - PORTE FINESTRE CHIUSURE VARCHI - PANNELLATURE REI- ECC	4.303,46	
SERRAMENTI INTERNI E ESTERNI TIPO NORMALI	343,60	
PREPARAZIONI E PITTURAZIONI	1.805,36	
Totale PI Euro		
	7.339,95	
PS		
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	1.574,38	
PARETI DIVISORIE - INTONACI - RASATURE	5.116,38	
MASSETTI - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI - OPERE IN CLS	13.247,62	
PROTEZIONI ANTINCENDIO - PORTE FINESTRE CHIUSURE VARCHI - PANNELLATURE REI- ECC	33.052,72	
SERRAMENTI INTERNI E ESTERNI TIPO NORMALI	2.130,38	
OPERE DA FABBRO	755,07	
PREPARAZIONI E PITTURAZIONI	9.959,40	
Totale PS Euro		
	65.835,95	
PT		
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	2.846,13	
PARETI DIVISORIE - INTONACI - RASATURE	5.197,16	
MASSETTI - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI - OPERE IN CLS	2.487,26	
CONTROSOFFITTI E VELETTE	4.434,84	
PROTEZIONI ANTINCENDIO - PORTE FINESTRE CHIUSURE VARCHI - PANNELLATURE REI- ECC	43.615,30	
SERRAMENTI INTERNI E ESTERNI TIPO NORMALI	3.186,01	
OPERE DA LATTONIERE	289,50	
OPERE DA FABBRO	3.325,67	
SANITARI	800,07	
PREPARAZIONI E PITTURAZIONI	11.775,08	
IMPERMEABILIZZAZIONI E ISOLAMENTI TERMICI ACUSTICI	163,14	
Totale PT Euro		
	78.120,16	
P1		
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	2.890,53	
PARETI DIVISORIE - INTONACI - RASATURE	12.319,50	
MASSETTI - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI - OPERE IN CLS	17.121,79	
CONTROSOFFITTI E VELETTE	1.074,47	
PROTEZIONI ANTINCENDIO - PORTE FINESTRE CHIUSURE VARCHI - PANNELLATURE REI- ECC	57.569,43	
SERRAMENTI INTERNI E ESTERNI TIPO NORMALI	6.220,12	
OPERE DA FABBRO	142,85	
PREPARAZIONI E PITTURAZIONI	19.372,78	
Totale P1 Euro		
	116.711,47	
P2		
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	1.778,32	
PARETI DIVISORIE - INTONACI - RASATURE	4.691,47	
MASSETTI - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI - OPERE IN CLS	10.188,62	
CONTROSOFFITTI E VELETTE	427,25	

PROTEZIONI ANTINCENDIO - PORTE FINESTRE CHIUSURE VARCHI - PANNELLATURE REI- ECC	26.073,64	
SERRAMENTI INTERNI E ESTERNI TIPO NORMALI	3.004,54	
PREPARAZIONI E PITTURAZIONI	9.665,06	
Totale P2 Euro		
	55.828,90	
P3		
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	1.866,90	
PARETI DIVISORIE - INTONACI - RASATURE	4.792,58	
MASSETTI - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI - OPERE IN CLS	10.411,95	
PROTEZIONI ANTINCENDIO - PORTE FINESTRE CHIUSURE VARCHI - PANNELLATURE REI- ECC	21.075,84	
SERRAMENTI INTERNI E ESTERNI TIPO NORMALI	4.107,81	
PREPARAZIONI E PITTURAZIONI	9.234,42	
Totale P3 Euro		
	51.489,50	
P4		
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	2.264,77	
PARETI DIVISORIE - INTONACI - RASATURE	4.755,62	
MASSETTI - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI - OPERE IN CLS	11.460,36	
PROTEZIONI ANTINCENDIO - PORTE FINESTRE CHIUSURE VARCHI - PANNELLATURE REI- ECC	23.435,55	
SERRAMENTI INTERNI E ESTERNI TIPO NORMALI	5.586,96	
SANITARI	326,95	
PREPARAZIONI E PITTURAZIONI	9.992,55	
Totale P4 Euro		
	57.822,76	
P5		
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	1.814,80	
PARETI DIVISORIE - INTONACI - RASATURE	5.417,27	
MASSETTI - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI - OPERE IN CLS	10.018,19	
PROTEZIONI ANTINCENDIO - PORTE FINESTRE CHIUSURE VARCHI - PANNELLATURE REI- ECC	18.763,00	
SERRAMENTI INTERNI E ESTERNI TIPO NORMALI	5.984,74	
PREPARAZIONI E PITTURAZIONI	9.491,89	
Totale P5 Euro		
	51.489,89	
P6		
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	1.765,30	
PARETI DIVISORIE - INTONACI - RASATURE	6.384,09	
MASSETTI - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI - OPERE IN CLS	10.028,24	
PROTEZIONI ANTINCENDIO - PORTE FINESTRE CHIUSURE VARCHI - PANNELLATURE REI- ECC	20.553,15	
SERRAMENTI INTERNI E ESTERNI TIPO NORMALI	5.344,95	
PREPARAZIONI E PITTURAZIONI	10.183,95	
Totale P6 Euro		
	54.259,68	
P7		
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	2.245,06	
PARETI DIVISORIE - INTONACI - RASATURE	5.382,70	
MASSETTI - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI - OPERE IN CLS	11.239,15	
CONTROSOFFITTI E VELETTE	180,95	
PROTEZIONI ANTINCENDIO - PORTE FINESTRE CHIUSURE VARCHI - PANNELLATURE REI- ECC	29.031,27	

SERRAMENTI INTERNI E ESTERNI TIPO NORMALI	4.793,11	
PREPARAZIONI E PITTURAZIONI	10.258,31	
Totale P7 Euro		
	63.130,55	
P8		
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	1.630,69	
PARETI DIVISORIE - INTONACI - RASATURE	4.619,86	
MASSETTI - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI - OPERE IN CLS	8.652,50	
PROTEZIONI ANTINCENDIO - PORTE FINESTRE CHIUSURE VARCHI - PANNELLATURE REI- ECC	17.034,70	
SERRAMENTI INTERNI E ESTERNI TIPO NORMALI	5.785,61	
PREPARAZIONI E PITTURAZIONI	8.821,99	
Totale P8 Euro		
	46.545,35	
P9		
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	335,59	
PARETI DIVISORIE - INTONACI - RASATURE	1.295,86	
MASSETTI - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI - OPERE IN CLS	873,94	
PROTEZIONI ANTINCENDIO - PORTE FINESTRE CHIUSURE VARCHI - PANNELLATURE REI- ECC	4.523,26	
SERRAMENTI INTERNI E ESTERNI TIPO NORMALI	2.041,12	
PREPARAZIONI E PITTURAZIONI	2.028,30	
Totale P9 Euro		
	11.098,07	
CHIUSURE MONTACARICHI		
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	3.689,10	
PROTEZIONI ANTINCENDIO - PORTE FINESTRE CHIUSURE VARCHI - PANNELLATURE REI- ECC	13.844,44	
Totale CHIUSURE MONTACARICHI Euro		
	17.533,54	
Totale EDILE Euro		
	677.205,77	
STRUTTURE		
CAVEDI TECNICI		
Carpenteria metallica	7.019,84	
Totale STRUTTURE		
Totale CORPO CC		
	684.225,61	
CORPO D		
PT		
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	205,56	
PARETI DIVISORIE - INTONACI - RASATURE	1.821,02	
MASSETTI - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI - OPERE IN CLS	63,71	
CONTROSOFFITTI E VELETTE	74,62	
PROTEZIONI ANTINCENDIO - PORTE FINESTRE CHIUSURE VARCHI - PANNELLATURE REI- ECC	1.235,58	
SERRAMENTI INTERNI E ESTERNI TIPO NORMALI	1.188,19	
PREPARAZIONI E PITTURAZIONI	938,78	
Totale PT Euro		
	5.527,46	
Totale CORPO D Euro		

	5.527,46	
LINEA VITA		
SISTEMAZIONI ESTERNE		
IMPERMEABILIZZAZIONI E ISOLAMENTI TERMICI ACUSTICI	15.934,29	
Totale SISTEMAZIONI ESTERNE Euro		
	15.934,29	
Totale LINEA VITA Euro		
	15.934,29	
ONERI DI DISCARICA PER TUTTI I LOTTI		
Totale ONERI DI DISCARICA PER TUTTI I LOTTI Euro		
	12.555,42	
ASSISTENZE MURARIE IMPIANTI		
Totale ASSISTENZE MURARIE IMPIANTI Euro		
	8.978,37	
Totale EDILE E STRUTTURE		
	1.233.542,23	
IMPIANTI ELEVATORI		**19,28%**
SOSTITUZIONI PORTE REI		
PARETI DIVISORIE - INTONACI - RASATURE	3.030,74	
PROTEZIONI ANTINCENDIO - PORTE FINESTRE CHIUSURE VARCHI - PANNELLATURE REI- ECC	117.701,12	
PREPARAZIONI E PITTURAZIONI	325,98	
Totale SOSTITUZIONI PORTE REI Euro		
	121.057,84	
NUOVI IMPIANTI ELEVATORI		
PROTEZIONI ANTINCENDIO - PORTE FINESTRE CHIUSURE VARCHI - PANNELLATURE REI- ECC	294.536,82	
Totale NUOVI IMPIANTI ELEVATORI Euro		
	294.536,82	
Totale ASCENSORI		
	415.594,66	
IMPIANTI ELETTRICI		**20,92%**
CORPO CC		
PI		
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	2.729,43	
IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI	3.316,98	
IMPIANTO DI EVACUAZIONE VOCALE (EVAC)	539,97	
Totale PI Euro		
	6.586,38	
PS		
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	11.854,09	
IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI	8.191,80	
IMPIANTO DI EVACUAZIONE VOCALE (EVAC)	1.745,69	
Totale PS Euro		
	21.791,58	
PT		
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	11.152,63	
IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI	9.151,42	
IMPIANTO DI EVACUAZIONE VOCALE (EVAC)	1.745,69	
Totale PT Euro		

	22.049,74	
P1		
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	15.314,61	
IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI	17.502,80	
IMPIANTO DI EVACUAZIONE VOCALE (EVAC)	3.303,65	
Totale P1 Euro		
	36.121,06	
P2		
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	10.032,19	
IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI	8.645,49	
IMPIANTO DI EVACUAZIONE VOCALE (EVAC)	1.745,69	
Totale P2 Euro		
	20.423,37	
P3		
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	10.095,53	
IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI	8.540,16	
IMPIANTO DI EVACUAZIONE VOCALE (EVAC)	1.745,69	
Totale P3 Euro		
	20.381,38	
P4		
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	10.995,69	
IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI	8.421,77	
IMPIANTO DI EVACUAZIONE VOCALE (EVAC)	2.006,84	
Totale P4 Euro		
	21.424,30	
P5		
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	10.679,27	
IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI	7.357,53	
IMPIANTO DI EVACUAZIONE VOCALE (EVAC)	1.745,69	
Totale P5 Euro		
	19.782,49	
P6		
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	9.802,23	
IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI	7.524,20	
IMPIANTO DI EVACUAZIONE VOCALE (EVAC)	1.745,69	
Totale P6 Euro		
	19.482,06	
P7		
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	9.802,23	
IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI	8.874,43	
IMPIANTO DI EVACUAZIONE VOCALE (EVAC)	1.745,69	
Totale P7 Euro		
	20.422,35	
P8		
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	9.508,93	
IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI	8.551,83	
IMPIANTO DI EVACUAZIONE VOCALE (EVAC)	1.745,69	
Totale P8 Euro		
	19.806,45	
P9		

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	7.158,27	
IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI	6.213,24	
IMPIANTO DI EVACUAZIONE VOCALE (EVAC)	1.745,69	
Totale P9 Euro		
	15.117,20	
OPERE COMUNI		
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	28.787,27	
IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI	13.120,17	
IMPIANTO DI EVACUAZIONE VOCALE (EVAC)	122.284,56	
Totale OPERE COMUNI Euro		
	164.192,00	
Totale CORPO CC Euro		
	407.580,36	
SCALA B		
OPERE COMUNI		
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	17.620,51	
Totale OPERE COMUNI Euro		
	17.620,51	
Totale SCALA B Euro		
	17.620,51	
SCALA D		
OPERE COMUNI		
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	10.316,97	
Totale OPERE COMUNI Euro		
	10.316,97	
Totale SCALA D Euro		
	10.316,97	
CORPO D		
PT		
IMPANTI ELETTRICI E SPECIALI	7.530,03	
Totale PT Euro		
	7.530,03	
Totale CORPO D Euro		
	7.530,03	
ASCENSORI		
OPERE COMUNI		
LINEE ALIMENTAZIONE PRINCIPALE	7.815,24	
Totale OPERE COMUNI Euro		
	7.815,24	
Totale ASCENSORI Euro		
	7.815,24	
Totale IMPIANTI ELETTRICI		
	450.863,11	
a) TOTALE LAVORO A CORPO	**2.100.000,00**	**20,92%**
c) Totale oneri per la sicurezza	**55.000,00**	**2,62%**
TOTALE IMPORTO LAVORI	**2.155.000,00**	**100,00 %**